

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1560	Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis)	1562
Proposta di legge (Approvazione):		PRESIDENTE	1562, 1565, 1568
VEDOVATO ed altri: Adeguamento dei termini legali e misure fiscali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966 (4366)	1560	AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1562, 1565, 1570
PRESIDENTE	1560	AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1565
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		BASSI	1570
DE MARZI FERNANDO ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (297);		GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1565, 1566
MAZZONI ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (439);		MATARRESE	1562
ABELLI ed altri: Regolamentazione tributaria dell'artigianato (493);		RAFFAELLI	1562, 1567, 1568, 1570
TURNATURI e DE MARIA: Provvedimenti tributari per l'artigianato (784)	1560	SCRICCIOLO	1562, 1568
PRESIDENTE	1560, 1562	SOLIANO	1564
COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1561, 1562	TROMBETTA	1567
LAFORGIA	1560, 1562	VESPIGNANI	1564, 1566
PATRINI, <i>Relatore</i>	1560	VIZZINI, <i>Relatore</i>	1565, 1568
RAFFAELLI	1560, 1561	Votazione segreta:	
TAMBRONI	1561	PRESIDENTE	1570

La seduta comincia alle 10,15.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1968

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti al nostro esame nel seguente ordine: 4366; 297-439-493-784; 4361-*bis*.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri: Adeguamento dei termini legali e misure fiscali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966 (4366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Vedovato, Franceschini, Cappugi, Bartole, Toros, Storchi, Brusasca, Belotti, Breganze, Zugno, Piccinelli, Veronesi, Togni, Degan, Radi, Gagliardi, Lucchesi, Alessandrini, Baroni, Sullo, Dall'Armellina, Truzzi, Bersani, Migliori, Savio Emanuela, Prearo, Sorgi, Di Giannantonio, Bettiol, Piccoli, Cariglia, Colleoni, Buzzi, De Maria, Codacci Pisanelli.

Come i colleghi ricorderanno è stato esaurito ieri l'esame della proposta di legge. Non rimane che votarla a scrutinio segreto. La votazione sarà effettuata al termine della seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: De Marzi Fernando ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (297); Mazzoni ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (439); Abelli ed altri: Regolamentazione tributaria dell'artigianato (493); Turnaturi e De Maria: Provvedimenti tributari per l'artigianato (784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Patrini, Merenda, Titomanlio Vittoria, De' Cocci, Dosi, Tambroni, Laforgia, Urso, Bova, Pala, Degan, Pucci Ernesto, De Leonardi, Castellucci e Zugno: « Provvedimenti tributari per l'artigianato »; Mazzoni, Armadori, Gelmini, Pigni, Raffaelli, Angelino, Gorreri e Curti Ivano: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani »; Abelli, Servello, De Marzio Ernesto, Franchi, Gonel-

la Giuseppe, Grilli Antonio e Cruciani: « Regolamentazione tributaria dell'artigianato »; Turnaturi e De Maria: « Provvedimenti tributari per l'artigianato ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha raggiunto un accordo su un testo unificato delle proposte di legge, sul quale il Governo ha sciolto la riserva formulata nel 1964. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo testo.

Al relatore, quindi, non resta che invitare la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Discussioni, contrattazioni e richiesta al Governo di un trattamento unitario per le imprese artigiane — come prevede l'articolo 20 della legge n. 2360 — ci hanno portato al termine della legislatura a formulare un testo unificato delle quattro proposte di legge. Anche il nostro gruppo ha partecipato attivamente all'elaborazione di tale testo, che tuttavia non soddisfa pienamente le esigenze delle imprese artigiane, che sono tanto importanti per l'economia nazionale.

Soprattutto ci sembra che alcune categorie di imprese artigiane, il cui lavoro è pregiato specialmente per l'economia relativa all'esportazione, non abbiano avuto quel riconoscimento che giustamente attendevano. Tuttavia, pur riconoscendo i limiti del testo concordato ed il fatto che la sensibilità del Governo e di parte della maggioranza si è rivelata inadeguata alle esigenze delle imprese artigiane, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame.

LAFORGIA. Signor Presidente, desidero esprimere la soddisfazione del nostro gruppo per il fatto che si è finalmente giunti alla fase conclusiva di questo provvedimento. La nostra soddisfazione deriva soprattutto dal significato che riveste questo provvedimento, che è quello di porre termine all'enorme volume di contenzioso tributario che si era andato creando nel paese tra le minori imprese artigiane e gli uffici fiscali, a causa delle norme unilaterali, amministrative, e del tipo di classificazione del reddito artigianale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. Con questo provvedimento finalmente si dà certezza al contribuente artigiano della natura prevalentemente lavorativa del suo reddito e quindi della sua classificazione in categoria C-1.

I limiti sono chiari: sono di natura quantitativa e fanno riferimento al numero massimo di dipendenti che nella azienda artigiana possono essere occupati, considerando se l'azienda lavora in serie o meno.

Noi riteniamo che il provvedimento debba essere considerato con soddisfazione e non potrà non trovare ampio consenso da parte di tutta la categoria, in quanto va incontro alle richieste del settore, il quale avvertiva l'esigenza di una chiarificazione legislativa circa la natura del reddito. Altri aspetti ci auguriamo siano esaminati dalla amministrazione finanziaria. Ci preoccupa particolarmente il problema relativo al reddito delle società di fatto che vengono ad essere disciplinate anche da questa normativa. Rivolgo un esplicito invito al Governo affinché le norme che stiamo per approvare siano ritenute valide anche per le società artigiane, in modo da non scoraggiare queste attività. Desidero infine confermare il parere favorevole del nostro gruppo ad una sollecita approvazione del provvedimento.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento, desidera ringraziare i vari settori della Commissione che hanno validamente contribuito alla formulazione di un testo unificato.

Desidero sottolineare che il provvedimento risponde ad esigenze di chiarezza e che va a vantaggio del contribuente e dello Stato. Vogliamo augurarci che la stessa chiarezza possa trasferirsi nel provvedimento di riforma tributaria, che deve esaminare tutti gli aspetti fiscali in un indirizzo unitario.

RAFFAELLI. Vorrei ricordare al Sottosegretario l'opportunità di informare la amministrazione finanziaria, nel contesto e nelle more di una disciplina che è venuta troppo tardi, di voler recepire lo spirito del provvedimento e, nella sua discrezionalità operativa, considerare questa manifestazione di volontà politica della Commissione. Ciò dovrà valere per l'amministrazione come la chiave interpretativa e risolutiva dei contrasti che si sono nel frattempo accumulati.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che si debbano rispettare le singole volontà politiche e assicuro i colleghi che nel rispetto delle norme formali questo spirito verrà applicato anche per la materia del contenzioso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiarito il proprio pensiero.

Propongo di assumere quale testo base quello unificato.

Pongo in votazione tale proposta.

(*E approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1:

Dopo l'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 85-bis.

(*Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia*).

Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C-1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di quattro operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Articolo 2:

Il n. 6 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

6) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e artigianali di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

TAMBRONI. Vorrei pregare di chiarire la questione delle società di fatto. Si può verificare che un artigiano che abbia alle sue di-

pendenze dieci operai sia classificato in categoria C-1, mentre due artigiani che lavorano separatamente ma nello stesso locale potrebbero essere classificati in categoria B. Ciò può accadere specialmente negli uffici delle zone più depresse, in cui si cerca in ogni modo di aumentare le entrate. L'onorevole Laforgia ha spiegato che cosa si debba intendere per società di fatto.

LAFORGIA. La normativa deve ritenersi valida anche per le società di fatto, perché la stessa amministrazione finanziaria, nella riunione del 7 e 9 giugno 1967 degli ispettori compartimentali, ritenne che le società di fatto dovessero essere classificate in categoria C-1. In tal senso, quindi, mantengo la mia richiesta, trasformandola in un ordine del giorno che spero abbia il consenso della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Laforgia e Tambroni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 297-439-493-784 per lo scioglimento per la parte fiscale della riserva contenuta nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 20,

impegna il Governo

a disporre con opportune istruzioni ai dipendenti uffici fiscali che la normativa concernente la classificazione dei redditi derivanti da attività artigiane ai fini della imposta di ricchezza mobile è applicata anche alle società artigiane di persone di cui all'articolo 3 della legge n. 860 purché i soci partecipino direttamente al lavoro dell'impresa e questo abbia funzione preminente sul capitale. Tanto anche in conformità alle decisioni in materia adottate dagli ispettori compartimentali delle imposte dirette nelle riunioni a Roma dal 7 al 9 giugno 1967 ».

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti non insistono per la votazione.

Propongo il seguente titolo del testo unificato delle proposte di legge:

« Provvedimenti tributari per l'artigianato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale ».

Do lettura dell'articolo 16 nel testo del Comitato ristretto:

« Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano alle costruzioni economiche e popolari ultimate entro il 31 dicembre 1968 ».

MATARRESE. Signor Presidente, propongo di accantonare questo articolo, al fine di poter coordinare le norme relative all'imposta di consumo sui materiali da costruzione con quelle dettate dal decreto recentemente convertito in legge.

SCRICCIOLO. Ritengo che sia necessaria un'attenta meditazione su questo articolo, anche perché si stanno sovrapponendo provvedimenti piuttosto contraddittori in ordine alla materia delle imposte di consumo sui materiali da costruzione. Mi risulta che presso la Commissione Lavori pubblici è in corso di approvazione un disegno di legge per il finanziamento alle autostrade, che prevede l'esenzione dell'imposta per i materiali da costruzione impiegati per le autostrade.

RAFFAELLI. C'è un massimale, cioè per le autostrade di valore superiore ad un milione.

SCRICCIOLO. Il massimale è sempre largamente superato.

Queste contraddizioni non hanno senso.

Noi stiamo cercando di regolamentare un settore particolarmente delicato, per cui sarebbe il caso di accantonare l'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 16.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 17.

ART. 17.

Con effetto dal 1° gennaio 1968, le quote di compartecipazione dei comuni e delle province all'imposta generale sull'entrata di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono ripartite:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa della media *pro-capite* delle entrate di ciascun comune, nel secondo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce, per sovrimposte sui terreni e sui fabbricati e per imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Per le province, la citata proporzione inversa è determinata sulla base del totale delle entrate dei comuni di ciascuna provincia.

Le predette entrate sono quelle risultanti dal bilancio dell'esercizio di cui al precedente comma, debitamente approvato.

L'onorevole Vespignani ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con effetto dal 1° gennaio 1968 le quote di compartecipazione dei comuni e delle province al provento netto dell'imposta generale sull'entrata di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono commisurate rispettivamente al 10,50 e al 3,50 per cento del provento medesimo realizzato nell'esercizio precedente e sono così ripartite.

Aggiungere il seguente comma:

L'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, e gli articoli della legge 6 agosto 1966, n. 637, sono abrogati.

Aggiungere il seguente articolo 17-bis:

A decorrere dal 1° gennaio 1968 è attribuita ai comuni e alle province, a condizione che abbiano applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi, una quota pari rispettivamente al 12 e all'8 per cento del provento complessivo dell'imposta erariale sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni e tra le province:

a) per metà in proporzione diretta alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione diretta alla lunghezza della rete stradale comunale o provinciale.

Gli onorevoli Zugno, Scricciolo e Azzaro hanno presentato il seguente emendamento in articolo aggiuntivo:

« La quota di compartecipazione del provento netto dell'IGE da attribuirsi ai Comuni e alle Province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 103, e successive modificazioni, si determinano:

1) per l'anno 1969 sulla media del provento netto riscosso negli esercizi finanziari 1963-64 e 1965;

2) per l'anno 1970 sulla media del provento netto riscosso negli esercizi finanziari 1966 e 1967;

3) per l'anno 1971 sulla media del provento netto riscosso negli esercizi finanziari 1968 e 1969;

4) per l'anno 1972 sulla media del provento netto riscosso negli esercizi finanziari 1970 e 1971.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 le quote di compartecipazione si determinano sulla base del provento complessivo netto realizzato nell'esercizio finanziario precedente ».

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa l'emendamento aggiuntivo Zugno ed altri, devo far rilevare l'esistenza di difficoltà tecniche per le incidenze sull'esercizio finanziario 1968. Con l'emendamento si determinano le quote di compartecipazione del provento netto dell'IGE da attribuirsi ai comuni e alle province secondo una graduatoria che arriva fino all'anno 1972.

Posso dire subito che se in linea di principio è ineccepibile il far riferimento ad esercizi sempre più ravvicinati, ciò comporta alcune difficoltà di natura contabile ed anche pratica. Innanzitutto è opportuno che i comuni sappiano con precisione e in anticipo su quale gettito possono contare, cosa che non sarebbe agevole se i comuni dovessero far riferimento all'esercizio immediatamente precedente.

Tuttavia occorre correggere il fatto di mantenere ancorati questi tributi sulla base del 1959. Può darsi che, spostando il punto di riferimento dal 1959 ad esercizi più ravvicinati, sia preferibile un conteggio per gruppi di anni piuttosto che anno per anno.

Premesso questo, non posso esprimere parere negativo in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Zugno; prego solo la Commissione di concedermi un po' di tempo per interpellare il Ministro. Chiedo quindi un

breve accantonamento dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso connessi.

VESPIGNANI. Abbiamo ascoltato adesso la formulazione concreta dell'emendamento presentato dall'onorevole Zugno, di cui si era parlato, sia pure in forma ipotetica, in sede di Comitato ristretto. Non ci sentiamo di ostacolare tale proposte, ma nello stesso tempo ci rendiamo conto dei suoi limiti. Si tratta di una proposta che tende a proiettare in un tempo molto lungo l'operazione di recupero dell'attuale situazione di blocco dell'imposta generale sull'entrata. Siamo preoccupati dal fatto che purtroppo i comuni hanno visto gradualmente e progressivamente limitare l'elasticità delle loro entrate e si trovano ora in condizione di dovere, con una certa urgenza, recuperare almeno un minimo di elasticità. Sono state soppresse diverse imposte che non sto ora a ricordare, è stata soppressa ogni elasticità anche nell'ambito della stessa legge soppresiva dell'imposta di consumo sul vino. A questo proposito, vorremmo sapere con precisione che interpretazione si dà, anche da parte del Ministero delle finanze, alle norme stabilite in relazione alla soppressa imposta di consumo sul vino. Si vuole forse tacitamente dire che viene abrogato con questo provvedimento l'obbligo della corresponsione per la mancata imposta di consumo sul vino? Purtroppo sembra che l'interpretazione della direzione generale dell'amministrazione sia proprio questa, cioè che, dovendo essere applicata la normativa del disegno di legge n. 4361, decadrà automaticamente per i comuni il diritto ai rimborsi per la mancata entrata dell'imposta di consumo sul vino. In tal caso si tratterebbe proprio di una beffa. Ma se è così, ritengo che il Governo dovrebbe indicare chiaramente la soppressione di una determinata legge o di una norma di legge.

L'effetto immediato della soppressione della predetta imposta e del sistema di rimborso ancorato al 1959 è stato quello di bloccare un altro fattore di elasticità.

Quanto alla compartecipazione ai diritti erariali sugli spettacoli, la situazione è stata salvata al Senato con l'approvazione di un provvedimento che aveva ottenuto unanime consenso. Ma l'elasticità non è stata affatto salvaguardata nel provvedimento relativo agli spettacoli sportivi, poiché si è avuta una netta diminuzione d'entrata per i comuni.

Con il blocco dell'imposta generale sull'entrata è stato praticamente bloccato il gettito, destinando i maggiori proventi per la creazione del fondo per la corresponsione

dei contributi a pareggio dei bilanci (contributi del resto limitati). Quindi la compartecipazione all'imposta di consumo si è trasformata in un *quid* che viene ripartito in modo diverso tra i vari comuni in base alle deficienze di bilancio, ma che per gran parte dei comuni non rappresenta più un elemento certo ed importante.

Ritengo quindi che la nostra richiesta di arrivare ad uno sblocco della compartecipazione alla imposta generale sull'entrata sia una necessità. Nell'emendamento Zugno si prevede invece una prospettiva molto lunga.

Comunque non si tratta soltanto di far fare un piccolo balzo, anche se immediato, perché dal 1959 ad oggi le cose sono molto cambiate e l'imposta generale sull'entrata è aumentata notevolmente. D'altra parte occorre considerare che le addizionali sull'imposta generale sull'entrata sono state destinate esclusivamente all'erario, quindi dobbiamo far riferimento all'imposta base.

Mi sembra che la richiesta di uno sblocco della compartecipazione all'IGE sia motivata dalla necessità di riportare tale compartecipazione a quella elasticità che è necessaria di fronte ai movimenti monetari ed alla crescita del reddito nazionale; altrimenti concorremo ad accentuare lo squilibrio tra percentuale di tributi incamerati dallo Stato e percentuale di tributi riscossi dai comuni. Il divario si è enormemente dilatato negli ultimi tempi, da quando una serie di tributi comunali sono stati sostituiti con compartecipazioni a tributi erariali o con rimborsi per minori entrate da parte dell'erario, che sono rimaste a quota fissa. Per esempio, i proventi per la pubblica istruzione erano scaglionati in un certo numero di anni in base alla legge numero 703, poi sono arrivati alla quota massima di 30 miliardi non più modificata. D'altra parte tutti conosciamo gli oneri sempre crescenti che gravano sul settore della pubblica istruzione, anche se la legge sull'edilizia scolastica li ha in parte ridotti.

È pertanto necessario tale sblocco. Insistiamo quindi per il nostro emendamento.

SOLIANO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul punto a) dell'articolo 17, che a mio avviso, così com'è formulato, contraddice allo spirito e alla lettera del provvedimento. Ancora una volta noi ancoriamo la compartecipazione ai dati del censimento ufficiale che non corrisponde alla realtà; si tratta di un dato che non tiene conto della popolazione residente al momento della compartecipazione.

Si è molto parlato di contributi ai comuni, di elaborare un provvedimento che abbia una certa dinamica, ecc. Ritengo che una formulazione di questo tipo non corrisponda a tale finalità. La compartecipazione viene ad essere notevolmente ridotta se è ancorata ad una popolazione che non corrisponde a quella reale. A me sembra che la soluzione migliore sarebbe quella di far riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In ordine all'osservazione fatta dall'onorevole Soliano, vorrei rilevare che in sede di Comitato ristretto la questione è stata esaminata e approfondita. Si deve tenere presente che il riferimento al censimento ufficiale giova in definitiva ai comuni più poveri, quelli cioè soggetti al fenomeno della emigrazione. Anche per ragioni tecniche si è ritenuto di non modificare il sistema, che può tornare a danno solo dei comuni che hanno un incremento demografico derivante dalla emigrazione interna. Ritengo quindi che non sia opportuno modificare questo sistema che, ripeto, mira ad aiutare i comuni più poveri.

Quanto all'emendamento proposto in ordine alla nuova ripartizione dell'IGE, vorrei rilevare che questa comporta, secondo un calcolo approssimativo, una maggiore entrata per i comuni di circa 26 miliardi e di circa 6 miliardi per le province. Nel 1970 si determinerebbe un altro incremento perché, considerando la media dei due esercizi cui si riferisce la proposta, tale media risulta in aumento rispetto a quella del 1969.

Ritengo sia esatta la considerazione fatta dall'onorevole Agrimi, quella cioè dell'inopportunità di far riferimento all'esercizio immediatamente precedente; è giusto, infatti, che i comuni sappiano con esattezza su quali entrate possono contare, già in sede di bilancio preventivo.

Per abbreviare i tempi, si potrebbe far riferimento al penultimo esercizio precedente, anche per una ragione di carattere tecnico; infatti sull'ultimo esercizio precedente è prevista una quota del 6 per cento sull'incremento del gettito, destinata al fondo istituito presso il Ministero dell'interno a favore dei comuni che si trovino in situazione di disavanzo economico.

Con questa eventuale modifica potremmo tener conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Agrimi e, nel contempo, non modificare il sistema attuale; perché altrimenti dovremmo specificare « riferito all'esercizio precedente, dedotto il 6 per cento dell'in-

cremento, da destinare al fondo speciale, eccetera ».

Non posso esprimere un parere definitivo, poiché si tratta di materia di competenza del Tesoro. Vorrei tuttavia sollecitare una definitiva risposta da parte del Ministero competente.

PRESIDENTE. Quale è l'opinione del Governo sugli emendamenti presentati dall'onorevole Vespignani ?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Trattandosi di due emendamenti collegati a quello presentato dagli onorevoli Zugno e Scricciolo, sarebbe opportuno accantonarli per esaminarli insieme.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiedere se i ministeri competenti si sono pronunciati in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Vespignani sostitutivo del primo comma dell'articolo 17. Il Ministero dell'interno è favorevole all'approvazione di tale emendamento.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nell'esercizio finanziario 1968 difficilmente potremo accedere ad oneri maggiori. Sull'emendamento aggiuntivo ho espresso una riserva, poiché riguarda esercizi dal 1969 in poi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'articolo 17 e gli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso connessi sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 18 nel testo del Comitato ristretto:

Il provento dell'addizionale speciale di cui al successivo articolo 19 è ripartito tra i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, a decorrere dall'esercizio 1968 in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun Comune interessato, si provvede annualmente, a cura delle intendenze di finanza, con ordinativi su apertura di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

L'onorevole Vespignani ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

VIZZINI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 18.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In seguito alla soppressa imposta comunale di consumo sul vino la situazione è questa. I comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti hanno una compartecipazione all'IGE sulla carne; i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti non hanno nulla. Ogni anno aumenta il gettito della compartecipazione IGE sulla carne e diminuisce quindi la differenza tra totale della soppressa imposta comunale di consumo e la quota che deve erogare lo Stato (mi pare che da 22 miliardi siamo arrivati a 18 o 17 miliardi); infatti di tanto aumenta il gettito della compartecipazione all'IGE sulla carne, di tanto diminuisce l'onere che lo Stato deve affrontare per compensare i comuni. Quindi in teoria nel giro di pochi anni potremmo arrivare alla compensazione totale, però con una grave sperequazione nei confronti dei comuni con popolazione al di sotto dei 10 mila abitanti, poiché questo aumento del gettito va a favore dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Si è pensato quindi di compensare i comuni che non hanno la compartecipazione all'IGE sulla carne mediante questa nuova imposta sulla birra, devoluta a favore dei comuni con meno di 10 mila abitanti. Mi sembra che la Commissione Bilancio abbia proposto un emendamento tendente a specificare che il gettito che l'erario dello Stato riceverà in seguito all'imposta sulla birra sia devoluto interamente ai comuni con meno di 10 mila abitanti.

Dovremmo in tal modo arrivare alla completa compensazione per i comuni per la mancata imposta di consumo sul vino. Si verificherà forse qualche differenza nei primi anni, ma ritengo che con questo provvedimento si arriverà alla completa compensazione ai comuni. Abbiamo l'onere di provvedere soltanto per il 1967 (se non erro il disegno di legge che è all'esame del Senato copre gli oneri fino al 1966).

Per queste ragioni esprimo parere contrario all'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Vespignani. Proporrei piuttosto un emendamento aggiuntivo, all'inizio del primo comma, della parola « intero », in modo che, assunto come parametro il 1959, lo Stato ripartisca l'intero provento a favore dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.

VESPIGNANI. Credo che si cominci a districare una « matassa » che era all'inizio piuttosto confusa. Ci rendiamo conto che l'atteggiamento del Governo corrisponde a quanto suggerito nella famigerata circolare del

prefetto di Vercelli. In pratica questo che cosa significa? Quali sono le conseguenze di questa operazione? Le conseguenze sono che i 18 miliardi del 1967, i 16 miliardi e mezzo del 1968, i 15 miliardi del 1970 di mancata entrata per la soppressa imposta di consumo sul vino finiscono con il gravare sui bilanci comunali.

Poiché per i comuni con meno di 10 mila abitanti l'incidenza della compartecipazione all'IGE sulla carne è relativamente modesta rispetto al gettito derivante dall'imposta di consumo sul vino, sappiano che la maggior parte di questa entrata era incassata dai comuni con più di 10 mila abitanti (anche perché produttori agricoli, coltivatori diretti, braccianti, mezzadri e anche produttori non coltivatori erano esenti dall'imposta di consumo sul vino; tale esenzione quindi pesava maggiormente sui comuni con meno di 10 mila abitanti).

Con una serie di provvedimenti e ritocchi si avrà una notevole diminuzione delle entrate previste con il disegno di legge al nostro esame. Si parlava all'inizio di un aumento del gettito complessivo di 80 miliardi. Con queste proposte di modifica tale somma viene notevolmente ridotta.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per ora abbiamo perduto solo i 5 miliardi previsti dall'emendamento relativo alla riparazione delle case.

VESPIGNANI. Abbiamo perduto anche 25 miliardi dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione impiegati per le manutenzioni al di là dell'articolo 1609 del codice civile. Sulla base del gettito del 1965, che abbiamo verificato in sede di Comitato ristretto, si è constatato che con l'articolo 16 nella originaria formulazione si sarebbe arrivati ad un gettito di oltre 40 miliardi.

Non possiamo calcolare le entrate derivanti dall'imposta sugli edifici di lusso, che in tutto il paese sono solo 800. La voce nettamente prevalente, in quanto comprende non soltanto gli edifici di tipo economico e popolare ma anche quelli assimilabili (ospedali, scuole, edifici pubblici, ecc...) è stata ridotta da 40 a 5 lire; quindi il gettito in aumento è molto inferiore a quello previsto dal ministero.

Vi sono poi altre questioni in discussione. Auspichiamo che possa essere risolto il problema dell'impota di consumo sugli olii alimentari; è chiaro che anche questo comporterà una riduzione del gettito complessivo.

In sostanza, se sottraiamo ai comuni anche quei 14 o 16 miliardi relativi all'ex im-

posta di consumo sul vino, con questo provvedimento modificiamo la situazione in modo irrisorio, tanto da chiederci se valga la pena di discutere un provvedimento di questo genere, con tutte le complicazioni che crea e tutte le conseguenze di carattere tributario, per non affrontare neppure il problema reale relativo alla maggiore entrata dei comuni.

A nostro avviso la struttura attuale del meccanismo dev'essere mantenuta. Non si può, con un provvedimento così limitato, sottrarre ai comuni nuove entrate, oltre a quelle che di giorno in giorno vengono sottratte per altri motivi.

Quando in Assemblea è stata approvata la estensione dell'esenzione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione alle case costruite dai braccianti agricoli e da altre categorie, è stato respinto un emendamento che tendeva a salvaguardare le entrate dei comuni.

Se attraverso la soppressione del contributo per la soppressa imposta di consumo sul vino accentuiamo questo tipo di operazione, creiamo una compensazione tra il dare e lo avere per il complesso della entrata generale dei comuni; non comprendiamo perché la maggioranza voglia approvare un disegno di legge di questo tipo. Non vi è nel provvedimento alcun miglioramento, anche minimo, nelle entrate dei comuni.

Confermiamo quindi l'opportunità dell'attuale strumentazione della restituzione della soppressa imposta di consumo sul vino, come minima salvaguardia delle entrate comunali, che devono essere garantite.

TROMBETTA. Vorrei chiedere all'onorevole Gioia se il Ministero delle finanze abbia considerato, e in quale forma, nel proporre l'addizionale sull'IGE, gli eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla prossima sostituzione dell'IGE con l'IVA; vorrei sapere se il ministero, e per quali motivi, ha scartato il ricorso ad un aumento dell'imposta di fabbricazione sulla birra, che avrebbe potuto garantire una permanenza del gettito, che sembra invece pregiudicato dal prossimo rimaneggiamento che si dovrà fare per sostituire all'IGE l'IVA, che sarà livellata sulla unica percentuale del 10 per cento, fissa per tutti i prodotti e discriminata successivamente in sede di imposta aggiuntiva sui consumi comunali.

RAFFAELLI. Signor Presidente, il prefetto di Vercelli, per ordine del Ministro dell'interno, ha spiegato che non si verificherà più il rimborso ai comuni per la soppressa imposta comunale di consumo sul vino. Con ciò si è reso responsabile di chiarire che il Gover-

no che egli rappresenta, non di diritto ma di fatto, avrebbe deciso di non rispettare quella famosa legge del 1959, che autorizzava il Governo a provvedere entro un certo periodo di tempo, al rimborso. Il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che prevede il rimborso ai comuni del provento corrispondente alla minore entrata derivante dalla soppressa imposta di consumo sul vino per gli anni 1964, 1965 e 1966. Il Governo ha fatto capire che questo è il massimo che poteva fare, che con ciò la partita si doveva considerare chiusa perché altri redditi subentreranno.

Anche ammettendo che il disegno di legge n. 4361 compensi la minore entrata, c'è il salto di un anno, cioè del 1967, il che si traduce nel furto da parte dello Stato, per opera del Governo di circa 20 miliardi. Inoltre con questo provvedimento vengono sottratte ai comuni altre entrate. Si è cominciato con il dire che questo provvedimento doveva urgentemente assicurare ai comuni un'entrata maggiore di 80 miliardi. Si è verificata invece una giusta opposizione da parte di molti settori — opposizione che facciamo nostra — circa l'imposta sugli olii alimentari. Inoltre maggioranza e Governo hanno respinto in Aula e in Commissione la richiesta di compensazione a favore dei comuni della minore entrata derivante dalla esenzione concessa per i materiali da costruzione per le case economiche e popolari.

L'onorevole Amadei ha affermato che il Ministero dell'interno approverebbe la modifica dell'articolo 17 proposta dall'onorevole Vespignani; questa affermazione è stata da noi molto gradita. Vorrei rilevare che l'aver respinto la nostra richiesta di compensazione, comporta una sottrazione di circa 60 miliardi all'anno ai comuni. Vi state ora apprestando, in sede di Commissione Lavori pubblici, ad approvare un provvedimento di esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione per le autostrade. È vero che mi è stato detto che la maggioranza proporrà che tale esenzione non si applichi nel caso che la autostrada costi più di un milione a chilometro; ma le autostrade costano nel nostro paese moltissimo, circa un miliardo a chilometro. Quindi si sottrarranno ai comuni altri 15 o 20 miliardi.

Vi è anche un provvedimento che esonera dall'imposta i materiali da costruzione per la costruzione, la manutenzione, l'ampliamento degli edifici parrocchiali e per le abitazioni canonicali. Allora abbiamo scoperto il giuoco, onorevoli colleghi, abbiamo visto che vo-

lete stabilire imposte di consumo per la povera gente e che dei comuni non ve ne importa niente.

Quando arriveremo alla fine di questa discussione, vedremo che ai comuni non sarà dato niente, ma alle famiglie italiane saranno date nuove imposte.

Desideriamo confermare pienamente la validità del meccanismo previsto dalla legge del 1959 in materia di restituzione ai comuni per la soppressa imposta di consumo sul vino. I deputati del gruppo comunista hanno presentato in materia una proposta di legge; chiedo che sia rispettato il regolamento e che tale proposta sia abbinata a questo punto della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Esamineremo la possibilità di accogliere tale richiesta.

RAFFAELLI. Inoltre, chiedo l'abbinamento della proposta di legge n. 1764, che si connette alla materia contenuta nell'articolo 18.

Come ripeto, attraverso queste esenzioni, sia pure giuste perché fondate sulla necessità, ma che non devono essere fatte a spese dei comuni, avete tolto ogni beneficio agli enti locali. Il provvedimento quindi appare nudo, nel suo significato di inasprimento delle imposte di consumo; chissà che ciò non sia fondato su una concezione più generale di politica economica. Ma non possiamo consentire che si sottragga ai comuni anche quanto spetta loro per legge in ordine alla restituzione per la soppressa imposta di consumo sul vino.

VIZZINI, Relatore. Il calcolo di circa 80 miliardi di entrate derivanti dall'approvazione di questo provvedimento è stato fatto in maniera molto cautelativa ed è quindi approssimato per difetto.

Per quanto concerne l'imposta sui materiali da costruzione avevamo previsto un gettito di circa 20 miliardi; la riduzione che abbiamo approvato ieri sera, secondo i calcoli del Ministero delle finanze, comporterebbe un minor provento di 5 miliardi. Ma se consideriamo le altre vie indirette attraverso cui questo provvedimento darà maggiori proventi ai comuni, posso affermare, con una previsione che non sarà smentita dai fatti, che questo provvedimento darà ai comuni una remunerazione sufficiente per il risanamento dei loro bilanci.

SCRICCIOLO. Ho avuto occasione di manifestare già altre volte il nostro parere in ordine all'abolizione, effettuata nel 1959, della imposta di consumo sul vino, abolizione che in quel momento incontrò il favore di tutti i gruppi parlamentari, ma che l'esperienza ha

dimostrato quanto fosse affrettata e quanto poco abbia conseguito i risultati sperati.

In ordine alle considerazioni fatte dall'onorevole Vespignani, mi sembra che in esse vi sia qualche cosa di valido, per esempio la preoccupazione di giungere, attraverso questo provvedimento, a fornire ai comuni i mezzi di cui abbisognano, se non altro in periodo di tempo relativamente breve, quale dovrebbe essere quello che ci separa dalla tanto auspicata riforma generale del sistema fiscale, che dovrebbe dare un nuovo assetto anche alla finanza locale. Certamente sarebbe stato preferibile, considerando la situazione precaria della finanza locale, addivenire ad un contenimento tra il provvedimento che viene adottato anno per anno, sia pure con notevoli e deplorabili ritardi, dal Governo, a titolo di compensazione delle perdite derivanti dalla soppressa imposta di consumo sul vino, e questo provvedimento particolare.

Sarebbe cioè stato preferibile che l'imposta addizionale all'IGE sulla birra si fosse aggiunta ai provvedimenti di compensazione di tipo tradizionale a favore dei comuni per la perdita dell'imposta di consumo sul vino. Questo non è, e pur non essendo, ci sentiamo tranquillizzati dal fatto che l'emendamento presentato dall'onorevole Zugno e da me (riguardante la maggiore compartecipazione dei comuni al gettito globale dell'IGE), se sarà approvato, ci porrà in condizioni di notevole vantaggio rispetto a ciò che sarebbe se il testo del disegno di legge rimanesse così com'è.

Tenuto conto che dai calcoli effettuati — che il relatore conferma — risulta che il gettito di questa addizionale sulla birra sarà di circa 20 miliardi e considerando il maggior afflusso di disponibilità che deriverà ai comuni dall'accoglimento dell'emendamento Zugno e mio, possiamo accettare il testo dell'articolo 18, sentendoci abbastanza tranquilli per quanto avverrà nel campo della finanza locale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 18 presentato dall'onorevole Vespignani.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della parola « l'intero » all'inizio del primo comma dell'articolo 18 suggerito dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso che risulta così formulato a seguito della modificazione adottata.

« L'intero provento dell'addizionale speciale di cui al successivo articolo 19 è ripartito

tra i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, a decorrere dall'esercizio 1968 in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun Comune interessato, si provvede annualmente, a cura delle intendenze di finanza, con ordinativi su apertura di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 nel testo del Comitato ristretto:

« Per le vendite della birra, effettuate nei confronti di chiunque, da parte dei produttori, è dovuta una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata istituita con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 10 per cento. Per la birra di provenienza estera la detta addizionale speciale è dovuta dall'importatore, ugualmente nella misura del dieci per cento, per il fatto obbiettivo della importazione. La addizionale speciale si liquida, per la birra di produzione nazionale, sulla base del prezzo medio all'ingrosso fissato dal Ministro per le finanze ai fini dell'imposta generale sull'entrata, e, per quella di provenienza estera, sulla base del valore ufficiale determinato a norma dell'articolo 18, ultimo comma, del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 luglio 1940, n. 762.

L'addizionale di cui al precedente comma si corrisponde in aggiunta all'imposta generale sull'entrata stabilita per la birra dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'addizionale straordinaria istituita con la legge 15 novembre 1964, numero 1162.

Il provento dell'addizionale speciale istituita con il presente articolo è riservato esclusivamente all'erario dello Stato ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per provvedere, nei confronti dei comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, all'integrazione di cui al primo comma del precedente articolo 18 a com-

pensazione del cessato gettito dell'imposta di consumo sul vino.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal primo e secondo comma del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 e successive modificazioni ».

L'onorevole Vespignani ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 19.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 19.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19-bis:

ART. 19-bis.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante 20 per cento, o eventuale minore quota, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali e provinciali per gli esercizi 1957, 1958, 1959, 1960 e 1961, ai comuni e alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non hanno potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui in quanto garantiti dallo Stato limitatamente all'80 per cento del loro ammontare, in virtù delle leggi 12 febbraio 1958, n. 30 e 30 luglio 1959, n. 558, che in tal senso restano modificate.

La concessione della suddetta garanzia, da costituirsi con decreto unico per tutti gli esercizi interessati, rappresenterà per la Cassa depositi e prestiti indicazione di assoluta priorità per la concessione di mutui integrativi per i corrispondenti importi.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, Signor Presidente, il Governo suggerisce un emendamento al primo comma. Si tratta di dare la garanzia sul restante 20 per cento o eventuale minore quota. Si preferisce calcolare tale minore quota sul consuntivo, perché se il mutuo non è stato impiegato, non occorre dare la garanzia. Il Governo propone quindi di aggiungere, dopo le parole « minore quota », le parole « quale risulta dal verbale di chiusura ».

Il Governo suggerisce inoltre un emendamento soppressivo del secondo comma ed uno aggiuntivo dei seguenti due commi:

« I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati all'estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonché

al pagamento delle eventuali spese previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Ai mutui di cui al presente articolo, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ».

RAFFAELLI. L'articolo 19-bis prevede una garanzia ai comuni da parte dello Stato, ove non abbiano garanzie proprie, dell'80 per cento. Vorrei rilevare che con tale percentuale vengono decurtati irrimediabilmente del 20 per cento i mutui di molti comuni, perché, grazie alla vostra illuminata politica pluralistica e autonomistica, vi sono molti comuni che hanno esaurito totalmente le loro garanzie. Questa decurtazione del 20 per cento si abbatte soprattutto sui comuni più bisognosi, quelli cioè che hanno avuto la necessità di impegnare ed esaurire tutte le garanzie.

Propongo quindi che, invece dell'80 per cento, si preveda il 100 per cento, anche perché vi è una legge che, per le province, prevede la percentuale del 100 per 100, e vi è una proposta di legge, d'iniziativa dei deputati della maggioranza, che pone in evidenza questa gravissima situazione.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma l'articolo 19-bis concede appunto la garanzia sul restante 20 per cento !

BASSI ALDO. La garanzia è stata sempre del 100 per cento e lo è tuttora; era stata ridotta all'80 per cento soltanto per 5 anni; con questa norma la riportiamo al 100 per cento.

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituire l'articolo 19 bis con il seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante 20 per cento, o eventuale minore quota, quale risulta dal verbale di chiusura, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali e provinciali per gli esercizi 1957, 1958, 1959, 1960 e 1961, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non hanno potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui in quanto garantiti dallo Stato limitatamente all'80 per cento del loro ammontare, in virtù delle leggi 12 febbraio 1958, n. 30 e 30 luglio 1959, n. 558, che in tal senso restano modificate.

I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati all'estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonché al pagamento delle eventuali spese previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Ai mutui di cui al presente articolo, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 ».

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo.

(È approvato).

L'articolo 19-bis rimane pertanto formulato nel testo testé approvato.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato a domani mattina alle 9, 30.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Vedovato ed altri: « Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle maggiate dell'autunno 1966 » (4366);

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge: De Marzio Fernando ed altri (297); Mazzoni ed altri (439); Abelli ed altri (493); Turnaturi e De Maria (784): « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (297-439-493-784):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Buzzei, De Ponti, Laforgia, Longoni, Loreti, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Trombetta, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Vizzini, Zugno.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO